

## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA - n. 97 – PROGETTO “INIZIATIVA FUTURO AGGIUNTO” Piemonte – Liguria – Valle d'Aosta

### Cooperfidi Italia Società Cooperativa

**Sede legale e direzione generale:** Via A. Calzoni n. 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione

Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007; Albo Società Cooperative: A202621

Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93; Codice meccanografico 19549

Tel: 051-0956811

E-mail: [info@cooperfidiitalia.it](mailto:info@cooperfidiitalia.it) ; PEC: [cooperfidiitalia@legalmail.it](mailto:cooperfidiitalia@legalmail.it) ; [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

Recapiti aggiornati e numeri/indirizzi e-mail di contatto con le sedi territoriali ed i relativi referenti sono indicati all'indirizzo <https://cooperfidiitalia.it/contatti/>

Informazioni sulla garanzia di Cooperfidi Italia possono essere ottenute in tutte le sedi associative territoriali di Agci, Confcooperative e Legacoop.

### Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....

In qualità di:

- Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n. ....
- Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n. ....
- Dipendente Cooperfidi Italia

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA**

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle imprese e agli enti prevalentemente soci e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D. Lgs. 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un'obbligazione altrui - Cliente - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca o l'Intermediario convenzionato. Codice civile all'art.1936 e seguenti.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento.

Intesa Sanpaolo e Cooperfidi Italia hanno promosso una Convenzione per il sostegno agli Enti del Terzo Settore con sede legale/operativa in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Possono accedere ai benefici dell'iniziativa i soggetti ("Beneficiari") che presentino tutti i seguenti requisiti:

- siano organizzazioni non profit, tra le quali gli enti del terzo settore ai sensi d.lgs 117/17; a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - o Organizzazioni di volontariato
  - o Associazioni di promozione sociale
  - o Cooperative sociali
  - o Imprese sociali
  - o Fondazioni
  - o Enti filantropici
  - o Società di mutuo soccorso
  - o Enti religiosi
  - o Associazioni sportive
  - o Onlus (per il periodo transitorio e fino alla cessazione)
  
- abbiano sede legale ed operativa in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
- la finalità della richiesta sia correlata a nuovi investimenti o per il miglioramento e la prosecuzione dei servizi già esistenti;
- superino l'istruttoria creditizia della Banca.

### ***Rischi tipici del prodotto /servizio***

Il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia abbia pagato la quota garantita alla Banca o all'Intermediario finanziario, a rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Con il pagamento della garanzia al beneficiario, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi (da credito di firma) a credito per cassa, con conseguente obbligo per Cooperfidi Italia di dover segnalare il nominativo del Cliente al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato "Centrale dei rischi"), nella categoria di censimento "sofferenze" (Circolare n. 139/1991 di Banca d'Italia).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### **SPESE DI SEGRETERIA**

Per la presente misura, non è richiesto il versamento per spese di segreteria.

### **DIRITTI DI ISTRUTTORIA**

Per la presente misura, non è richiesto il versamento di diritti di istruttoria.

### **COMMISSIONI DI GARANZIA**

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia.

<b>Tipologia del finanziamento bancario garantito</b>	<b>Durata (mesi)</b>	<b>Percentuale applicata</b>	<b>Classe</b>
<b>Mutuo chirografario</b>	Da 24 e fino a 72 mesi (incluso preammortamento tra 6 e 12 mesi)	1,25% annuo	1, 2, 3
<b>Mutuo chirografario</b>	Da 24 e fino a 72 mesi (incluso preammortamento tra 6 e 12 mesi)	1,50% annuo	4, 5

L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro del finanziamento bancario; b) valore percentuale della commissione da applicarsi; c) numero di anni di durata del finanziamento (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Le "commissioni di garanzia" vengono corrisposte dal Cliente in un'unica soluzione anticipata (versamento *una tantum*).

### **DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

La durata della garanzia di Cooperfidi Italia è pari alla durata del finanziamento garantito, per un minimo di 24 mesi e massimo di 120 mesi, comprensivi di un periodo di preammortamento minimo 6 mesi e massimo 12 mesi.

### **IMPORTO DEL FINANZIAMENTO**

L'importo minimo del finanziamento è pari a € 50.000,00.

L'importo massimo del finanziamento è pari a € 300.000,00.

### **PERCENTUALE E IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA**

L'importo della garanzia è di norma pari al 80% del finanziamento, per un massimo di € 240.000,00.

### **FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI**

I finanziamenti garantiti da Cooperfidi Italia sono erogati da Intesa San Paolo S.p.A. per le finalità e tassi di interesse concordati nell'addendum alla convenzione stipulata tra le Parti.

## **QUOTA SOCIALE DI ADESIONE**

L'impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve essere, di norma, socia del confidi.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

## **RICHIESTA D'ULTERIORI GARANZIE**

Sulla base del rischio di credito associato alla pratica oggetto di garanzia, il Confidi potrà eventualmente richiedere al Cliente garanzie accessorie nelle forme di depositi cauzionali (cash collateral), le cui modalità e termini saranno contenute in apposita documentazione contrattuale di costituzione del deposito, che sarà oggetto di preventiva comunicazione al Cliente per la sua eventuale accettazione. I depositi cauzionali sono infruttiferi di interessi ed il termine di prescrizione cui si fa riferimento è quello disciplinato dall'art. 2946 cc.

E' possibile acquisire, in favore del Confidi, anche fideiussioni di terzi o depositi cauzionali di terzi: il Cliente ed i soggetti direttamente interessati riceveranno preventiva comunicazione delle condizioni, dei termini e delle relative modalità operative, ai fini dell'eventuale accettazione.

In caso di inadempimento del Cliente e, quindi, in ipotesi di esercizio del diritto di surroga e regresso del Confidi, le suddette garanzie accessorie verranno utilizzate a copertura del rischio.

## **ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da Cooperfidi Italia.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia e dalla Banca o Intermediario convenzionato.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a Cooperfidi Italia, mediante addebito della Banca convenzionata, la 'commissione di garanzia' (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a Cooperfidi Italia al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

E' comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata da Cooperfidi Italia, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

### **EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI**

*"Conferme della garanzia" su finanziamenti già assistiti dalla garanzia di Cooperfidi Italia:*

- un importo a titolo di "spese di segreteria", in vigore alla data della conferma di garanzia<sup>1</sup>;
- un importo a titolo di "commissioni di garanzia" nel caso di una variazione della durata dell'operazione (nuova scadenza).

Per il prolungamento della durata, l'importo delle commissioni aggiuntive è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro della garanzia di Cooperfidi Italia; b) valore percentuale delle "commissioni per la conferma di

<sup>1</sup> indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di "conferma della garanzia"

garanzia", che sarà **in vigore alla data** della conferma di garanzia<sup>2</sup>; c) maggior numero di anni di durata della garanzia (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Le "commissioni per la conferma della garanzia", **attualmente in vigore**, sono riportate nella seguente tabella.

Commissioni per la "conferma della garanzia"	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
per "prolungamento della durata"	1,27%	1,77%	1,96%	2,74%	4,25%

Le commissioni da corrispondere per le "conferme di garanzia" non prevedono né "condizioni migliorative", né particolari sconti.

*Copia del documento di sintesi vigente:* il Cliente può ottenere **gratuitamente** copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

*Spese per ottenere copia della documentazione relativa al rapporto di garanzia, a richiesta del Cliente:* 1 euro per pagina (costo complessivo massimo 100 euro). Tale previsione non si applica per ottenere una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che rimane gratuita.

*Spese per la ricezione delle comunicazioni periodiche:* non sono previste spese a carico del cliente per l'invio delle comunicazioni.

### **VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA**

La delibera del rilascio di garanzia di Cooperfidi Italia ha validità 6 mesi, decorsi i quali, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

Nulla sarà in tal caso dovuto dal cliente a titolo di "commissioni di garanzia" né a nessun'altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di garanzia o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l'elenco di pag. 1).

### **DURATA DELLA GARANZIA**

La durata della garanzia viene esplicitata nella "lettera di garanzia" / nell'"atto di fidejussione"

### **DIRITTO DI RECESSO, TERMINE ED ESTINZIONE ANTICIPATA**

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto di Garanzia subordinatamente al rilascio, a cura del Soggetto Beneficiario, di una dichiarazione che liberi in modo definitivo Cooperfidi Italia soc. coop. dall'obbligo fideiussorio ed ogni connesso onere economico. L'estinzione anticipata dell'obbligazione principale determina l'estinzione anticipata della garanzia di Cooperfidi Italia, sempre subordinatamente al rilascio, a cura del Soggetto Beneficiario, di una dichiarazione che liberi in modo definitivo Cooperfidi Italia soc. coop. dall'obbligo fideiussorio ed ogni connesso onere economico. L'estinzione anticipata pone l'obbligo, in capo a Cooperfidi Italia, di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto. L'estinzione anticipata non potrà in alcun caso avvenire prima di aver ricevuto "lettera di manleva" da parte della Banca convenzionata o prima che siano decorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento. In caso di recesso o di estinzione anticipata della obbligazione principale che determina l'estinzione anticipata della garanzia di Cooperfidi Italia, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal cliente a titolo di "spese di segreteria", "diritti di istruttoria" e commissioni di garanzia".

### **CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO**

Il Cliente riceverà gratuitamente una "copia del contratto idonea per la stipula", contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

### **MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE**

Il Cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a *Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna*) o per via telematica ([reclami@cooperfidiitalia.it](mailto:reclami@cooperfidiitalia.it) oppure [cooperfidiitalia@legalmail.it](mailto:cooperfidiitalia@legalmail.it); oggetto: Reclami) . Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima

<sup>2</sup> indicato nel foglio informativo vigente alla data della domanda di "conferma della garanzia"



Questo finanziamento beneficia di una garanzia finanziata dall'Unione europea nell'ambito del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e del Fondo europeo per gli investimenti strategici ("FEIS") istituito nel quadro del piano di investimenti per l'Europa. L'obiettivo del FEIS è contribuire a sostenere il finanziamento e la realizzazione di investimenti produttivi nell'Unione europea e offrire un maggiore accesso ai finanziamenti.

Versione 6 del 10.02.2026 Scaricabile anche dal sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it)

di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere alle Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**

**TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)**

Il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), oltre ad essere consegnato al Cliente insieme al presente Foglio Informativo, può essere consultato sul sito [www.cooperfidiitalia.it](http://www.cooperfidiitalia.it) (nella home page > trasparenza > TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)).

**LEGENDA**

**Debitore Principale:** è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

**Garante:** è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

Il sottoscritto ..... nella qualità di .....  
della società / ditta individuale .....

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

**Luogo e data**

**Firma del Cliente per presa visione**

.....

.....